Prefazione pag. 7

Capitolo 1 - Inquadramento del musicista: profili giuridici, fiscali e tutele previdenziali

- Criteri di qualificazione del reddito e distinzione delle fattispecie pag. 9
- Libretto famiglia e "presto" pag. 12
- Musicista lavoratore autonomo professionista pag. 17
- Categorie di lavoratori dello spettacolo pag. 21
- Musicista come impresa commerciale o artigiana pag. 25
- Musicista come lavoro dipendente pag. 29
- Diritti d'autore nella musica pag. 34
- Tassazione dei proventi da Diritto d'Autore in base al Percettore pag. 44
- Autore, Compositore o Erede: come cambia la Tassazione dei Diritti d'Autore pag. 47

Capitolo 2 - Regimi fiscali e obblighi Iva

- Regime forfetario pag. 50
- Fatturazione elettronica nel settore musicale pag. 58
- Regime semplificato pag. 62
- Obblighi del sostituto d'imposta (il committente) pag. 66
- Dichiarazione dei redditi del musicista libero professionista pag. 68
- Libri contabili obbligatori per un musicista in regime semplificato pag. 71
- Musicista in regime ordinario pag. 73
- Principi contabili Oic nel settore musicale pag. 75
- Lavoro dipendente e partita Iva nel settore musicale: regimi a confronto forfetario e ordinario pag. 79
- Lavoro dipendente e partita Iva: regime ordinario pag. 81
- Doppia contribuzione previdenziale pag. 83
- Costi deducibili: musicista professionista in regime ordinario o semplificato pag. 91
- Aliquote Iva nel settore musicale pag. 94
- Regime speciale Iva per spettacoli e intrattenimenti pag. 101

Capitolo 3 - Cooperativa musicale o associazione musicale

- Analisi delle forme aggregate: enti mutualistici e associazionismo culturale pag. 105
- Cooperativa di Produzione e Lavoro: "Cooperativa di Spettacolo" pag. 109
- Documentazione completa per Cooperativa di Spettacolo pag. 114
- Obblighi gestore del locale/organizzatore dell'evento pag. 124
- Controlli sulla regolarità contributiva, contrattuale e fiscale pag. 128
- Tre pilastri fondamentali per la corretta gestione di un'associazione musicale pag. 135
- Fonti di finanziamento in 5 grandi categorie pag. 137
- Soluzioni Legali per pagare un insegnante di musica nelle APS (pro e contro) pag. 143

Capitolo 4 - Rimborsi spese e trasferte
- Trattamento tributario dei costi di trasferta e principio di neutralità patrimoniale pag. 158
- Musicisti Professionisti (Partita Iva) pag. 163
- Musicista Lavoratore Dipendente pag. 172
- Cooperativa dello spettacolo: rimborsi, cosa può dedurre? pag. 179
- Associazione di Promozione Sociale (APS): Rimborsi ai musicisti pag. 180

Capitolo 5 - Redditi prodotti all'estero
- Musicisti: redditi prodotti all'estero pag. 183
- Cessioni di Servizi B2B e B2C nell'Unione Europea pag. 190
- Paesi Extra-UE (Stati Uniti, Canada, UK) pag. 195
- Spagna vs USA: Due scenari di recupero fiscale a confronto (Art. 165 Tuir) pag. 198
- Mini guida al Recupero Tasse Estere (Modello Redditi PF) pag. 200

Capitolo 6 - Aspetti contabili
- Come gestire fiscalmente gli acconti ricevuti in un anno diverso dal saldo? pag. 203
- Deducibilità dei costi strumentali e la gestione delle rate pag. 205
- Auto del Musicista: Deducibilità dei Costi al 20% e Detraibilità Iva al 40% pag. 207
- Strumenti, abiti e trasferte: le spese deducibili al 100% per ridurre le tasse pag. 209

Capitolo 7 - Il musicista e l'ecommerce
- Musicisti e vendita online: come gestire imposte, Iva e fatturazione pag. 213
- Ruolo delle Piattaforme di vendita musicale (Bandcamp, Amazon, ecc.) pag. 216
- Cos'è un marketplace musicale pag. 218
- Vendita di musica e lavoro intellettuale pag. 220
- Vendere Musica Online nel 2025: Nuovi Codici ATECO e Normativa pag. 224
- Dal Moss all'Oss: il nuovo regime Iva per il commercio elettronico pag. 228
- Iscrizione al VIES pag. 231
- Meccanismo Operativo B2B pag. 240
- Attività di musicista (vendita di dischi, merchandising o cessione di diritti/beat) pag. 242

Prefazione

Il settore dello spettacolo e della produzione musicale attraversa oggi una fase di profonda trasformazione normativa. In questo scenario, essere un musicista o un operatore culturale richiede una preparazione che va ben oltre la competenza artistica: è necessaria una padronanza rigorosa delle dinamiche amministrative, fiscali e previdenziali.

Questo manuale si rivolge direttamente agli operatori del settore, offrendo loro una guida tecnica e costantemente aggiornata alle recenti novità introdotte dal legislatore.

Piuttosto che una semplice lettura teorica, l'opera vuole essere un vero e proprio strumento di consultazione quotidiana per chi fa musica, un punto di riferimento agile per risolvere i dubbi operativi che sorgono nella gestione della propria carriera o di enti collettivi.

Dalla corretta qualificazione del lavoro autonomo occasionale, fino alle procedure per l'apertura della Partita Iva, ogni sezione è stata strutturata per riflettere lo stato dell'arte della normativa vigente.

Un'attenzione centrale è dedicata alle forme di aggregazione professionale, indispensabili per la stabilità del lavoro artistico. Il testo analizza nel dettaglio il ruolo delle società cooperative, intese come strutture di supporto per il socio lavoratore nella gestione dell'agibilità ex-ENPALS e delle tutele sociali, e quello delle Associazioni di Promozione Sociale (APS). Queste ultime sono trattate alla luce della Riforma del Terzo Settore e del nuovo registro unico (RUNTS), offrendo chiarezza sulla gestione democratica e mutualistica degli enti culturali.

Un'attenzione particolare è dedicata alla dimensione internazionale della professione. Con un mercato sempre più globale, saper gestire correttamente la fatturazione verso clienti esteri - applicando le corrette diciture in lingua inglese e i riferimenti normativi per l'inversione contabile (Reverse Charge) - è diventata una competenza indispensabile per il musicista moderno.

In questo contento il manuale fornisce i criteri tecnici per l'applicazione del regime speciale a tassazione agevolata previsto dall'art. 74-quater, permettendo ai professionisti di muoversi con sicurezza tra i diversi regimi Iva e i relativi obblighi di documentazione e bollo.

Completano l'opera gli approfondimenti sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi (SIAE, SCF, Nuovo IMAIE), garantendo una visione a 360 gradi sul valore economico del lavoro creativo.

Che siate professionisti della consulenza, dirigenti associativi o artisti che desiderano gestire la propria attività con assoluto rigore, questo volume rappresenta il supporto tecnico ideale per navigare con competenza nella complessità burocratica del mondo della musica.

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL REDDITO E DISTINZIONE DELLE FATTISPECIE

SOMMARIO

- ATTIVITÀ OCCASIONALE
- ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RICEVUTA OCCASIONALE

Art. 53 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 *- Art. 67, c. 1, lett. l) e m) Tuir - Art. 2222 e art. 2082 c.c.*
Art. 25 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - L. n. 335/1995 nota come "Riforma Dini"
Art. 44, c. 2 D.L. n. 269/2003 (convertito in Legge n. 326/2003)

La corretta qualificazione del reddito percepito dal musicista costituisce il fondamento dell'intero impianto impositivo. L'ordinamento fiscale italiano, primariamente attraverso il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86), distingue quattro categorie di inquadramento per il prestatore d'opera intellettuale o artistica: il Lavoro Autonomo Occasionale, il Lavoro Autonomo Professionale, il Lavoro dipendente e il Reddito d'Impresa. L'errata qualificazione può comportare significative conseguenze in termini di tassazione (Irpef vs. Imposta Sostitutiva), obblighi Iva e adempimenti contributivi (Gestione Separata Inps e FPLS ex-ENPALS).

ATTIVITÀ OCCASIONALE

REDDITI DIVERSI ⇨

- **L'attività occasionale** (ex art. 67 Tuir) è disciplinata dall'art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir, che definisce come "redditi diversi" quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Nello specifico al c. 1, lett. m) sono collocati tra i **redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche**.
- Il rapporto giuridico sottostante è il Contratto d'Opera (art. 2222 c..). che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di acconto pari al 20% del compenso lordo.
- Per rientrare in questa fattispecie, l'attività deve essere priva dei caratteri dell'abitualità, la quale presuppone l'assenza di un'attività regolare, sistematica e continuativa, (fare una serata ogni sabato per sei mesi non è occasionale, è abituale), e priva dei caratteri dell'organizzazione, presuppone l'assenza di mezzi (niente sito web professionale per promuovere l'attività, niente sala prove affittata stabilmente, niente acquisti continui di attrezzatura volta allo svolgimento dell'attività).

LIMITE DI € 5.000 ⇨

- Questo è l'equivoco più comune. Molti credono di poter fatturare fino a € 5.000 all'anno come "occasionali" senza problemi.
- È sbagliato. Il limite dei € 5.000 è una soglia previdenziale, non fiscale. Essa identifica esclusivamente il momento in cui sorge l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps (L. 335/1995) per il prestatore d'opera occasionale.
- Il presupposto fiscale **dell'abitualità** (che obbliga alla Partita Iva) è indipendente e prioritario rispetto a tale soglia. Un'attività può essere considerata "abituale" (e quindi richiedere Partita Iva) anche con ricavi inferiori ai € 5.000.

L'art. 44, c. 2 D.L. 269/2003, convertito nella L. 326/2003, ha istituito l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps per i lavoratori autonomi occasionali, ma solo qualora il reddito annuo superi i € 5.000. I contributi, se dovuti, si calcolano solo sulla parte di reddito che eccede la soglia dei € 5.000 e sono ripartiti: due terzi a carico del committente e un terzo a carico del lavoratore.

ADEMPIMENTI FISCALI ⇨

- L'art. 44, c. 2 D.L. 269/2003 si applica ai lavoratori autonomi occasionali, ovvero a coloro che svolgono un'attività in modo non abituale e non coordinato (senza partita Iva), indipendentemente dal fatto che siano musicisti, consulenti, traduttori, ecc. che prestano la propria opera per impartire lezioni di musica private, per dedicarsi alla composizione di un brano su commissione specifica, o per offrire una consulenza musicale, in questo caso il musicista emette una ricevuta per prestazione occasionale.
- Il suo compenso è soggetto a Ritenuta d'acconto del 20% (art. 25 D.P.R. 600/1973) se il committente è un sostituto d'imposta.
- La ricevuta non fiscale, sarà soggetta a imposta di bollo (€ 2) se l'importo supera € 77,47.
- I redditi vanno dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi PF. Se il committente è un privato non si applica la ritenuta d'acconto.
- **Sotto i € 5.000** (di compensi lordi totali nell'anno solare, da tutti i committenti): occorre emettere solo la ricevuta con ritenuta d'acconto.
- **Sopra i € 5.000**: oltre alla ricevuta, scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps (ex ENPALS per i musicisti/artisti) e si devono versare i contributi solo sulla quota eccedente i € 5.000.

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RICEVUTA OCCASIONALE

ATTIVITÀ ABITUALE

- Se, ad esempio, si impartiscono lezioni musica ogni settimana o si suona in un locale tutti i weekend), occorre aprire partita Iva anche se si guadagna solo € 3.000 all'anno.
- Il requisito fondamentale è che un soggetto svolga in maniera continuativa, nel tempo, un'attività di tipo commerciale, professionale o artistico-artigiana. Il Fisco guarda la continuità, non solo l'incasso.

RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE

- È un documento semplice che il musicista deve rilasciare al suo committente (il locale, la scuola, l'organizzatore).

Elementi fondamentali	1. I dati anagrafici del musicista e Codice Fiscale. 2. I dati del committente (con P. Iva/CF). 3. La data e il numero della ricevuta. 4. La descrizione della prestazione ("Compenso per esibizione musicale in data XX/XX..."). 5. L'importo lordo pattuito (es. € 100). 6. La Ritenuta d'acconto del 20% (calcolata sul lordo. Es. 20% di € 100 = € 20). 7. L'importo netto a pagare (Lordo - Ritenuta. Es. € 100 - € 20 = € 80). 8. La dicitura "Prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. l) D.P.R. 917/1986". 9. Una marca da bollo da € 2 (se l'importo lordo supera € 77,47).

- La ritenuta del 20% è un acconto sulle imposte (Irpef). Sarà il committente (sostituto d'imposta) a versarla allo Stato per conto del musicista, il quale incasserà il netto (€ 80) e dovrà dichiarare il compenso lordo (€ 100) nel Modello Redditi (ex Unico) o 730 per conguagliare le imposte.

Esempio n. 1

Ricevuta per prestazione occasionale di un Musicista

Mario Bianchi Via della Musica, n. 12 - 20121 Milano (MI) C.F.: BNCMR080B12F205X Tel: 333 1234567 E-mail: mario.bianchi.music@email.it

Ricevuta **N. 08 del 7.11.2025**

Spett.le Associazione Culturale "Suoni Urbani" Via Garibaldi, 50 10122 Torino (TO) C.F. / P.IVA: 09876543210

Il sottoscritto Mario Bianchi, nato a Milano (MI) il 12.02.1980 e residente in Via della Musica 12, C.F. BNCMR080B12F205X, dichiara di ricevere dall'Associazione Culturale "Suoni Urbani", C.F./P.IVA 09876543210, la somma netta di **€ 354,05** (trecentocinquantaquattro/05), a saldo della seguente prestazione di lavoro autonomo occasionale:

Oggetto della prestazione Esibizione musicale dal vivo (concerto di chitarra acustica solista) nell'ambito della rassegna "Musica in Città", svolta in data 1.11.2025 presso la sede dell'associazione in Via Garibaldi, n. 50, Torino.

Dettaglio dei compensi

Descrizione	**Importo**	
Compenso lordo	€	500,00
Meno: Ritenuta d'acconto (20% su € 500,00)	€	100,00
Meno: Contributi Inps ex-ENPALS (9,19% a carico del lavoratore)(1)	€	45,95
Netto a pagare	**€**	**354,05**

Modalità di pagamento Bonifico bancario (IBAN: IT60 X050 3401 6010 0000 0012 345)

Luogo e data Milano, 7.11.2025

Firma (per quietanza) (Mario Bianchi)

Note

- Marca da bollo da € 2,00 applicata sull'originale per importi lordi superiori a € 77,47.
- Operazione effettuata ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. l) D.P.R. 917/1986.
- Prestazione esclusa dal campo di applicazione Iva ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 633/1972.

(1) Si dà atto che il committente (Associazione Culturale "Suoni Urbani") provvederà al versamento della contribuzione previdenziale totale (INPS ex-ENPALS) pari al 33% del compenso lordo (€ 165,00), comprensiva della quota del 9,19% (€ 45,95) qui trattenuta al prestatore.

- Prestazione svolta nell'ambito del Certificato di Agibilità Inps (ex-ENPALS) n. 123456789 richiesto dal committente.

CONTRIBUTI INPS (EX-ENPALS)

- **Si tratta di contributi sempre Obbligatori** questo è il punto più importante per i musicisti.
- Non vale il limite dei € 5.000: a differenza di altri lavoratori occasionali, i musicisti (e i lavoratori dello spettacolo) devono sempre versare i contributi previdenziali Inps (Fondo Lavoratori Spettacolo, ex-ENPALS), fin dal primo euro guadagnato.
- Il contributo totale è il 33% del compenso lordo.

Esempio	• Compenso lordo: € 500,00. • Contributo totale (33%): € 165,00. • Il cliente (l'Associazione "Suoni Urbani") è responsabile del versamento di tutti i € 165,00 all'Inps. • Una parte di quella cifra, il 9,19% (€ 45,95), è a carico di (Mario Bianchi) e gli viene trattenuta direttamente dal compenso. • Il resto (23,81%, pari a € 119,05) è a carico del cliente.

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

- Affinchè Mario Bianchi possa esibirsi legalmente, il suo committente (l'Associazione "Suoni Urbani") deve aver richiesto il Certificato di Agibilità (ora gestito online sul portale Inps) prima della data dell'esibizione (prima del 1.11.2025).
- Questo certificato è la garanzia che i contributi (€ 165,00 dell'esempio) verranno correttamente dichiarati e versati.

Per questo motivo, nell'esempio, Mario Bianchi ha inserito il numero del certificato (n. 123456789) nella ricevuta.

RITENUTA ACCONTO 20%

- Si tratta di un acconto sulle imposte (Irpef) che il committente versa allo Stato per conto di Mario Bianchi.
- Si applica sempre quando il committente è un "sostituto d'imposta", ovvero un'azienda, un'associazione, un locale con Partita Iva (come l'Associazione "Suoni Urbani").
- Nell'esempio, viene calcolata sul compenso lordo: 20% di € 500,00 = € 100,00.

- **Eccezione**
  - Se Mario Bianchi avesse suonato a una festa di compleanno privata e fosse stato pagato da un privato cittadino (senza Partita Iva), non ci sarebbe stata nessuna ritenuta d'acconto.
- **Marca da bollo**
  - Dato che il compenso lordo della ricevuta (€ 500,00) è superiore alla soglia di € 77,47 è obbligatorio applicare una marca da bollo da € 2,00.
  - Questa va applicata solo sulla copia originale della ricevuta che sarà consegnata al committente (all'Associazione).

Il musicista deve conservare una fotocopia o una scansione della ricevuta completa di marca.

LIBRETTO FAMIGLIA E "PRESTO"

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 54-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. in L. 21.06.2017, n. 96 *- L. 29.12.2022, n. 197 - D.L. 4.05.2023, n. 48*
Circolari Inps 5.07.2017, n. 107 - Circ. Inps 19.01.2023, n. 6 - Circ. Inps 3.08.2023, n. 75

Le prestazioni di lavoro occasionale sono rapporti di lavoro cui possono fare ricorso i soggetti che vogliano utilizzare attività lavorative saltuarie (art. 54-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla L. 21.06.2017, n. 96).
Gli strumenti che consentono di avvalersi di prestazioni lavorative sporadiche sono: il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale, noto come PrestO.

SCHEMA DI SINTESI

FUNZIONAMENTO DEL LIBRETTO FAMIGLIA

- Il Libretto famiglia è un libretto nominativo prepagato composto da titoli di pagamento del valore nominale lordo di € 10,00 e corrisponde al pagamento di un'ora di lavoro (non frazionabile).

Compenso netto al lavoratore	€	8,00
Contribuzione pensionistica IVS - Contributi Inps (Gestione Separata)	€	1,65
Assicurazione Inail (anti-infortuni)	€	0,25
Oneri di gestione Inps	€	0,10

Limiti annuali
- Esistono dei limiti economici stringenti per l'utilizzo:
  - .. **per l'utilizzatore** (la famiglia): massimo € 10.000 netti totali nell'anno solare (1.01-31.12), considerando tutti i prestatori;
  - .. **per il prestatore** (il lavoratore): massimo € 5.000 netti totali nell'anno solare, considerando tutti gli utilizzatori;
  - .. **tra lo stesso utilizzatore e prestatore:** massimo € 2.500 netti nell'anno solare.

Limiti di orario
Il prestatore non può lavorare per più di 280 ore all'anno con il Libretto Famiglia.

Modalità
- L'utilizzatore deve registrarsi sulla piattaforma Inps (servizio PrestO), versare i fondi (in multipli di € 10,00) prima della prestazione, e comunicare i dati della prestazione svolta entro il giorno 3 del mese successivo.
- L'Inps provvede poi a pagare il lavoratore entro il giorno 15 del mese successivo.

Il Libretto di Famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il "Portale dei Pagamenti" dell'Inps.

TIPOLOGIE DI COMMITTENTI CHE RICORRONO AL LIBRETTO DI FAMIGLIA

- Il Libretto di Famiglia può essere usato dai datori di lavoro/committenti, detti anche utilizzatori e si dividono in due gruppi:
  - .. imprese, professionisti, imprese agricole e Pubblica Amministrazione, organizzazione di manifestazioni sociale, sportive, culturali o caritative che coinvolgono **musicisti e artisti in genere (questi soggetti ricorrono al nuovo contratto di Prestazioni Occasionali chiamato PrestO);**
  - .. privati e famiglie: per le prestazioni lavorative occasionali utilizzeranno il Libretto Famiglia.

- Nel **Libretto Famiglia** rientrano:
  - .. i piccoli lavori domestici, compresi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  - .. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  - .. **insegnamento privato supplementare comprese le lezioni private di musica.**

APPROFONDIMENTI

CATEGORIE DI MUSICISTI CHE POTREBBERO USARE IL LIBRETTO FAMIGLIA

- In generale, i musicisti che svolgono la loro attività principale (concerti, spettacoli, incisioni) per committenti diversi dalle famiglie non possono utilizzare il Libretto Famiglia. Ci sono però dei casi limite o specifici:
  - .. la categoria di musicisti che, in via indiretta, può ricadere nell'uso del Libretto Famiglia è quella che svolge "**Insegnamento privato supplementare**" .

Insegnanti di musica	Un musicista che impartisce lezioni private occasionali (es. ripetizioni di strumento, solfeggio, teoria musicale) a un alunno per conto di un genitore (che è l'utilizzatore privato) può essere retribuito tramite Libretto Famiglia, in quanto l'attività rientra nell'ambito dell'**insegnamento privato supplementare**.

CATEGORIE CHE NON POSSONO USARE IL LIBRETTO FAMIGLIA

- Le prestazioni tipiche del musicista professionista o amatoriale non rientrano nelle categorie ammesse:
  - .. esibizioni / spettacoli dal vivo
    - Un musicista che si esibisce a un matrimonio, a una festa privata, o in un evento (anche se il committente è un privato) non può essere pagato con il Libretto Famiglia, poiché non rientra nei lavori domestici, assistenza o insegnamento supplementare.

      Per questo tipo di attività si utilizzano in genere strumenti contrattuali diversi (ad esempio, lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto, o diverse forme di contratto nel settore dello spettacolo).
  - .. compositori / arrangiatori
    - Se l'attività non è rivolta all'insegnamento a un privato, non rientra.

In sintesi, il Libretto Famiglia è uno strumento molto limitato e specifico, utilizzabile dal musicista solo se svolge attività di insegnamento privato occasionale a favore di un utilizzatore privato (famiglia).

FUNZIONAMENTO DI "PRESTO" PER LE ORGANIZZAZIONI

- Mentre il Libretto Famiglia è riservato esclusivamente alle persone fisiche (famiglie), il **PrestO** è lo strumento che le organizzazioni come **associazioni culturali, sportive, o enti possono utilizzare per ingaggiare occasionalmente artisti, musicisti, e lavoratori per i loro eventi**.
- Di norma, le imprese (come bar, ristoranti, hotel) non potevano usare il PrestO per i musicisti, ma dovevano assumerli con le regole dello spettacolo. Le modifiche introdotte dal D.L. 48/2023 hanno però ampliato l'uso del PrestO ad alcuni settori specifici che coinvolgono direttamente i musicisti e gli artisti.
- La normativa chiave è l'art. 54-bis, c. 1 D.L. 50/2017, come modificato, che ora **permette esplicitamente** l'uso del Contratto di Prestazione Occasionale (PrestO) per:
  - .. attività svolte nell'ambito di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice ATECO 90.20.09);
  - .. utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento (per i quali il limite economico annuo dell'utilizzatore è stato innalzato a € 15.000).

SINTESI NORMATIVA

- Normativa generale PrestO/LF: art. 54-bis D.L. 50/2017 (e succ. modif. L. 197/2022 e D.L. 48/2023).
- Normativa specifica musicisti (per PrestO): L'applicazione è consentita principalmente nei settori specifici (es. discoteche, eventi) ammessi dalle modifiche del D.L. 48/2023. Per tutti gli altri contesti, il musicista rimane un lavoratore dello spettacolo da inquadrare con la relativa disciplina contributiva (ex-ENPALS). Dunque il Contratto di Prestazione Occasionale (PrestO) è utilizzabile da una vasta gamma di soggetti datori di lavoro (detti "Utilizzatori"), inclusi:
  - .. professionisti, lavoratori autonomi e imprese (con limiti dimensionali);
  - .. associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata (comprese quelle culturali, sportive o caritative);
  - .. società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD).

CATEGORIE SPECIFICHE AMMESSE

- La normativa PrestO prevede espressamente che questo strumento possa essere utilizzato per l'organizzazione di:
  - .. attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  - .. nell'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Questo **include perfettamente l'ingaggio di musicisti e artisti per concerti, spettacoli, sagre, eventi culturali, o manifestazioni sportive organizzate dall'ente.**

ASPETTI ECONOMICI E LIMITI

Simili ma diversi dal Libretto Famiglia

- A differenza del Libretto Famiglia (che ha un valore orario fisso di € 10,00 lordi), nel PrestO l'utilizzatore deve stabilire e comunicare la misura del compenso orario pattuito, che non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge:

.. compenso minimo orario
- La retribuzione oraria non può essere inferiore all'importo stabilito per il Libretto Famiglia (cioè € 9,00 netti all'ora, che corrispondono a un lordo più alto, generalmente superiore a € 12,00 circa tra compenso, contributi e premi Inail, in base al calcolo Inps).

.. compenso giornaliero
- Non può essere inferiore a € 36,00 netti (€ 48,00 lordi), pari al corrispettivo di 4 ore lavorate.

.. pagamento
- L'Utilizzatore versa i fondi (tramite Inps) prima della prestazione, e l'Inps paga il prestatore entro il giorno 15 del mese successivo.

Tavola riepilogativa — **Limiti PrestO**

Limite PrestO	Limite annuale	Riferimento
Compenso prestatore (Netto)	Non superiore a € 5.000	Totale da tutti gli utilizzatori
Compenso prestatore/utilizzatore (Netto)	Non superiore a € 2.500	Tra lo stesso prestatore e utilizzatore
Compenso totale (lordo)	Non superiore a € 10.000	Totale pagato dall'organizzazione a tutti i prestatori
Limiti orari	Non superiore a 280 ore	Totale ore lavorate dal prestatore

REQUISITI E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZATORE-ORGANIZZAZIONE

- Non tutte le organizzazioni possono utilizzare PrestO, e ci sono restrizioni chiave: limite dimensionale di alcune Imprese e Enti. Se l'organizzazione è una vera e propria impresa (quindi non un Ente del Terzo Settore o una piccola associazione no-profit senza dipendenti), può ricorrere al PrestO solo se ha:

.. fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato nell'anno civile precedente
- Le Associazioni Culturali, Onlus, Enti del Terzo Settore (ETS) e la maggior parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) rientrano spesso nella possibilità di utilizzo, purché rispettino i limiti di compenso annuale e i requisiti procedurali.

.. esclusioni / divieti
- Non è possibile utilizzare il PrestO se:
  - .. la prestazione è resa da un soggetto con cui l'utilizzatore ha in corso o ha avuto un **rapporto di lavoro subordinato o co.co.co.** nei sei mesi precedenti;
  - .. l'attività rientra nei settori dell'**edilizia** e settori affini, escavazione o lavorazione di materiale lapideo (**questo non riguarda i musicisti**).

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

PrestO

- L'utilizzo del PrestO è gestito interamente sulla **piattaforma telematica dell'Inps**:
  - .. registrazione
    - L'organizzazione (Utilizzatore) e il musicista (Prestatore) devono registrarsi sulla piattaforma Inps (servizio PrestO) prima dell'inizio della prestazione.
  - .. versamento fondi
    - L'Utilizzatore deve versare preventivamente all'Inps le somme necessarie per coprire il compenso, i contributi e i premi assicurativi (i "titoli di pagamento").
  - .. comunicazione obbligatoria
    - Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, l'Utilizzatore deve comunicare all'Inps (sempre tramite la piattaforma):
      - .. i dati identificativi del musicista;
      - .. il luogo di svolgimento della prestazione;
      - .. la data e l'ora di inizio e fine previste;
      - .. la misura del compenso pattuito

Conclusione	Per un'associazione o un ente che organizza una manifestazione culturale o sociale, il PrestO è lo strumento designato e valido per regolarizzare e retribuire in modo occasionale la prestazione di un musicista o di un artista, nel rispetto dei limiti economici e procedurali sopra descritti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LA SUA EVOLUZIONE

- **Circolare Inps 5.07.2017, n. 107**
  - È la circolare "fondamentale" che ha fornito le prime istruzioni operative e i chiarimenti dopo l'introduzione dell'art. 54-bis D.L. 50/2017.

Oggetto	Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali (Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale).
Importanza	Spiega in dettaglio le procedure di registrazione sulla piattaforma Inps (sia per gli utilizzatori che per i prestatori), i limiti economici originari, e le modalità di comunicazione e pagamento delle prestazioni. È il documento base per capire il funzionamento degli strumenti.

- **Circolare Inps 19.01.2023, n. 6**
  - Recepisce le importanti modifiche introdotte dalla L. 197/2022.

Oggetto	Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1, cc. 342-354 L. 197/2022).
Importanza per i musicisti	• Ha innalzato il limite economico annuo per gli utilizzatori (come imprese, bar, ristoranti) da € 5.000 a **€ 10.000.** • Ha modificato il limite dimensionale, permettendo l'uso del PrestO alle imprese che hanno **fino a 10 lavoratori** subordinati a tempo indeterminato (prima il limite era 5). • Ha introdotto una **deroga specifica** (rilevante per il settore dello spettacolo) per le attività di **discoteche, sale da ballo, night-club e simili** (codice ATECO 90.20.09), applicando anche a queste i nuovi limiti.

- **Circolare Inps 3.08.2023, n. 75**
  - Riguarda direttamente il settore degli eventi, a seguito del D.L. 48/2023.

Oggetto	Modifiche normative apportate dall'art. 37 D.L. 48/2023.
Importanza per i musicisti	• Ha esteso ulteriormente la platea degli utilizzatori che possono beneficiare di un regime agevolato. • In particolare, per gli utilizzatori che operano nei settori dei **congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento,** il limite dimensionale è stato innalzato a **25 lavoratori** subordinati a tempo indeterminato e il limite economico annuo è stato portato a **€ 15.000**. • Questa circolare è fondamentale perché legittima in modo chiaro l'uso del PrestO da parte degli organizzatori di "eventi" (un ambito tipico per le esibizioni musicali), a patto che rispettino questi nuovi limiti più ampi.

Tavola riepilogativa **Confronto tra strumenti di lavoro occasionale**

Caratteristica	Libretto Famiglia (LF)	Contratto PrestO	Lavoro autonomo occasionale (art.67 Tuir)
Normativa base	Art. 54-bis D.L. 50/2017	Art. 54-bis, D.L. 50/2017	Art. 67, c. 1, lett. l) D.P.R. 917/1986
Committenti	Persone fisiche (privati, famiglie)	• Imprese (max 5 dipendenti) • Professionisti • P.A. • Associazioni • ASD	Chiunque (privati, imprese, enti)
Piattaforma	Obbligatoria (piattaforma Inps)	Obbligatoria (piattaforma Inps)	Nessuna piattaforma (gestione diretta)
Documento	Titoli di pagamento orari	Contratto comunicato su piattaforma	Ricevuta per prestazione occasionale
Attività musicisti	SOLO insegnamento privato supplementare (lezioni a casa)	Ingaggio per manifestazioni (concerti, eventi) da parte di organizzazioni	Qualsiasi prestazione (lezioni, concerti) purché non abituale
Compenso	Fisso: € 10 lordi/ora (€ 8 netti)	Minimo: € 9 netti/ora (Min. € 36 netti/giorno)	Libero (compenso pattuito)
Limite prestatore	€ 5.000 netti/anno (totale da tutti gli utilizzatori)	€ 5.000 netti/anno (totale da tutti gli utilizzatori)	€ 5.000 lordi/anno (solo per obbligo contributivo Inps)
Limite utilizzatore	€ 10.000 netti/anno (totale a tutti i prestatori)	€ 10.000 lordi/anno (totale a tutti i prestatori)	Nessun limite
Limite singolo rapporto	€ 2.500 netti/anno (tra stesso utilizzatore e prestatore)	€ 2.500 netti/anno (tra stesso utilizzatore e prestatore)	Nessun limite
Limite orario	280 ore/anno	280 ore/anno	Nessun limite (ma l'abitualità fa scattare la P. Iva)
Gestione fiscale (imposte)	• Compensi esenti Irpef. • Non vanno dichiarati.	• Compensi esenti Irpef. • Non vanno dichiarati.	• Compensi soggetti a Irpef. • Vanno dichiarati (quadro RL).
Ritenuta d'acconto	NO	NO	SÌ (20%, se il committente è sostituto d'imposta)
Gestione contributi	Inclusi (nei € 10/ora). Gestiti automaticamente da Inps.	Inclusi (calcolati e gestiti da Inps).	Obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps solo sulla quota eccedente i € 5.000 lordi.
Adempimento committente	Registrazione Inps, versamento fondi, comunicazione post-prestazione (entro il 3 del mese succ.).	Registrazione Inps, versamento fondi, comunicazione preventiva (min. 60 min. prima).	Ricevere ricevuta, versare ritenuta (se sostituto), inviare certificazione unica (CU).
Adempimento prestatore	Registrazione piattaforma Inps.	Registrazione piattaforma Inps.	• Emettere ricevuta (+ bollo € 2 se > € 77,47). • Inserire in dichiarazione dei redditi.

MUSICISTA LAVORATORE AUTONOMO PROFESSIONISTA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 53 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (aggiornato al 2.08.2025) - *Art. 3 D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 16.07.1947, n. 708 - D.M. 15.03.2005 - aggiorna e integra l'elenco dell'art. 3 D. Lgs. 708/1947*
L. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) - Art. 3, cc. 98-100

Quando l'attività smette di essere saltuaria e diventa un mestiere, presenta le caratteristiche di un Lavoratore Autonomo esercente attività musicale, ossia un "libero professionista" della musica come stabilisce la L. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) - art. 3, cc. 98-100. La legge, infatti, ha aggiunto la categoria «23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali» proprio all'elenco dell'art. 3 D. Lgs. 708/1947 (la legge istitutiva dell'ENPALS); in base all'art. 53 Testo Unico delle imposte sui redditi Tuir (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) deve presentare i caratteri dell'abitualità, della continuità e della professionalità.
Esempi:
- .. insegnare musica regolarmente (anche a un solo allievo);
- .. suonare dal vivo con regolarità (es. ogni weekend);
- .. avere un sito web professionale, biglietti da visita, fare promozione;
- .. lavorare come turnista in studio.

In questi casi, l'apertura della Partita Iva non è una scelta, è un obbligo.

SCHEMA DI SINTESI

APERTURA DELLA PARTITA IVA

⇨ • Per aprire la propria attività, bisogna compilare il modello di apertura della partita Iva AA9/12.
• Tale modello si usa per:
.. **inizio attività**: per richiedere l'apertura di una nuova Partita Iva;
.. **variazione dati**: per comunicare qualsiasi modifica (es. cambio di residenza, modifica del codice ATECO, aggiunta di una nuova sede, passaggio a un regime fiscale diverso);
.. **cessazione attività**: per comunicare la chiusura definitiva della Partita Iva.

⇨ • Questo modello è riservato esclusivamente alle Persone Fisiche, ovvero:
.. lavoratori autonomi e liberi professionisti (come nel nostro caso, un musicista professionista);
.. imprese individuali (Ditte individuali).
• Il Modello AA7/10 riguarda, invece, le società (es. S.r.l., S.n.c., associazioni, ecc.) e gli enti diversi dalle persone fisiche.

⇨ • Nel modello AA9/12 devono essere indicati:
.. i propri dati anagrafici: indirizzo, domicilio fiscale e codice fiscale;
.. il codice attività ATECO, ovvero il codice con il quale l'Agenzia delle Entrate identifica le varie attività economiche, il settore merceologico o professionale di appartenenza;
.. la scelta del regime fiscale a cui si decide di aderire (regime semplificato, regime ordinario o regime agevolato forfetario);
.. il luogo dove saranno tenute eventuali scritture contabili, in genere questo corrisponde al luogo in cui viene esercitata l'attività.

APPROFONDIMENTI

PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI INIZIO ATTIVITÀ

- La modalità di presentazione più comune è quella telematica.
- È possibile presentare il modello AA9/12:

.. 1. **Online (via telematica)**
- **Per i professionisti**: tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline/Entratel), utilizzando il software di compilazione specifico o i servizi web nell'area riservata.
- **Per le Imprese Individuali**: tramite la piattaforma DIRE (servizio delle Camere di Commercio) si possono predisporre tutte le pratiche di "Comunicazione Unica d'impresa" (ComUnica) al Registro delle Imprese, che gestisce la contemporanea iscrizione a tutti gli uffici di interesse (Inps, Inail, Albo artigiano e l'apertura della partita Iva).

.. 2. **di persona**
- Presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, dopo averlo stampato e compilato a mano, oppure dopo aver scaricato il software a disposizione, si può effettuare l'invio telematico.

.. 3. **tramite PEC**
- Inviando il modello (firmato digitalmente o con firma autografa e copia del documento d'identità) a una qualsiasi Direzione Provinciale.

.. 4. **tramite Raccomandata A/R**
- Inviando il modello a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia, allegando copia del documento d'identità.

- Dopo aver effettuato l'invio telematico o la consegna a mano del modello, occorre adempiere:
  .. all'**iscrizione all'Ente previdenziale** di appartenenza, per il versamento dei contributi previdenziali;
  .. se si tratta di Imprese va effettuata l'**Iscrizione in Camera di Commercio**. Non sono tenuti i professionisti, quindi anche i musicisti, e tutti coloro che non esercitano attività di commercio e artigianato.
  .. la presentazione dell'eventuale **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in Comune. Sono obbligate solo le attività commerciali e di artigianato, i professionisti non sono tenuti a questo obbligo.

CODICE ATECO

- Quando si apre la Partita Iva si deve anche scegliere il Codice Ateco.
- È il codice che identifica l'attività che si intende svolgere. Esiste un elenco specifico di questi codici, pubblicato dall'ISTAT, e applicato sia dal Registro delle Imprese sia dall'Agenzia delle Entrate. L'ISTAT ha completato lo sviluppo della nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore ufficialmente dal 1.01.2025 per sostituire la precedente versione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022.
- Tutti gli operatori Iva dovranno utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, salvo diverse indicazioni nelle istruzioni dei modelli fiscali

CODICE ATECO (segue)

- Non esiste nessun Obbligo di Variazione Automatica: come già stabilito in passato (Risoluzione n. 262/E del 2008), l'adozione della ATECO 2025 non implica l'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati (ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. 633/1972).
- L'ATECO 2025 introduce modifiche a livello di struttura, titoli e contenuti dei codici. Qualora un contribuente ritenga necessario comunicare un nuovo codice che rappresenti meglio l'attività svolta, dovrà seguire le seguenti procedure:
  - se iscritto al Registro delle Imprese (CCIAA): la comunicazione deve avvenire tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) di Unioncamere.
  - se NON iscritto al Registro delle Imprese: bisogna utilizzare i modelli specifici dell'Agenzia delle Entrate:
    - .. **Modello AA7/10**: per società, enti, associazioni, ecc.
    - .. **Modello AA9/12**: per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti.
    - .. **Modello AA5/6**: per enti non commerciali, associazioni, ecc.
    - .. **Modello ANR/3**: per l'identificazione diretta ai fini Iva di soggetti non residenti.

- **Dal 1.04.2025 si applicano le nuove classificazioni ATECO stabilite dall'ISTAT.**
- Per i musicisti i più usati sono:
  - .. **90.20.09 - Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche**: il più comune per chi si esibisce dal vivo (concerti, serate, matrimoni).
  - .. **85.52.09 - Altra formazione culturale**: perfetto per chi svolge attività di insegnamento (lezioni di strumento, canto, teoria).
  - .. **90.39.09 - Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a.**: è rivolto a chi svolge attività tecnico-organizzative, agli organizzatori degli spettacoli, ai tecnici audio/luci, a tutti coloro che sono dietro le quinte e che contribuiscono al successo di un evento ecc.

Nota	Si possono avere più codici ATECO contemporaneamente

REGIME FISCALE

- Occorre scegliere il regime fiscale. Le 2 scelte principali sono:

.. regime Forfetario

- Molto vantaggioso, tassazione al 5% o 15% sul fatturato (calcolato in modo forfetario), niente Iva, niente ritenute. Ha un limite di fatturato (€ 85.000).

È la scelta della maggior parte dei musicisti che iniziano l'attività.

.. regime Semplificato (o Ordinario)

- Tassazione a scaglioni Irpef (dal 23% in su), si applica l'Iva, si "scaricano" analiticamente i costi. Conveniente solo se si hanno spese molto elevate.

ISCRIZIONE PREVIDENZIALE

- Iscrizione alla Cassa Previdenziale per versare i contributi per la pensione. La cassa previdenziale di riferimento per i musicisti (anche professionisti e non dipendenti) per la loro attività principale, cioè le esibizioni dal vivo, è l'Inps - Gestione Spettacolo (ex-ENPALS).
- Il D.M. 15.03.2005 aggiorna e integra l'elenco dell'art. 3 D. Lgs. 708/1947. Nello specifico, identifica con precisione le categorie di musicisti soggette all'obbligo ex-ENPALS (ad esempio: "artisti lirici", "concertisti", "esecutori di musica leggera", "DJ").
- L'attività è intrinsecamente legata al "certificato di agibilità", che è la comunicazione obbligatoria da fare a questa specifica gestione dell'Inps.
- La Gestione Separata Inps è corretta, ma solo per quelle attività professionali del musicista che NON sono considerate "spettacolo" (cioè non sono esibizioni) e per le quali non esiste un'altra cassa specifica.

Esempio	• L'esempio più classico è: .. **attività di insegnamento**: se il musicista professionista (con Partita Iva) svolge anche attività di insegnante di musica (lezioni private), i compensi derivanti da quella specifica attività (che non è un'esibizione) sono soggetti alla Gestione Separata.

INPS GESTIONE SEPARATA O ENPALS

- **Il Punto Chiave: perché (e quando) le fonti si incrociano.**
- La confusione nasce perché un musicista professionista può essere soggetto a entrambe le gestioni, ma per attività diverse:

.. 1. Attività di Esecuzione (Esibizioni Live)

- Quando il musicista si esibisce (concerti, serate, eventi), la normativa speciale (D. Lgs. 708/1947 e L. 350/2003) prevale.

L'attività è considerata "spettacolo" e i contributi devono essere versati alla Gestione Spettacolo (ex-ENPALS), anche se il musicista opera in autonomia (con Partita Iva).

.. 2. Attività Professionale (non di Esecuzione)

- Quando lo stesso musicista, con la sua Partita Iva, svolge attività diverse dall'esibizione - l'esempio classico è l'insegnamento (lezioni di musica) - quell'attività non rientra nella legge speciale del 1947.

Rientra quindi nella regola generale dei professionisti senza cassa (L. 335/1995) e i contributi per quei compensi devono essere versati alla Gestione Separata Inps.

Tabella riepilogativa

Quale cassa si applica alle diverse attività del musicista professionista autonomo

Attività del Musicista	Cassa Previdenziale Corretta
Esibizione live (concerto, evento, serata in un locale)	**Inps - Gestione Spettacolo (ex-ENPALS)**
Lezioni di musica (come lavoratore autonomo)	**Inps - Gestione Separata**
Cessione Diritto d'Autore (Composizione)	Regime fiscale e contributivo specifico (spesso non soggetto a contributi Inps, ma solo a tassazione)